

ARTICOLO 18 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

18.1 La società deve nominare un Organo di Revisione monocratico, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

18.2 L'Organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

18.3 L'organo di revisione esercita inoltre il controllo contabile.

18.4 Non può essere nominato alla carica di Organo di Revisione, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

18.5 L'Organo di Revisione può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

18.6 In caso di morte, rinuncia o decadenza dell'Organo di Revisione si applica l'art. 2401 c.c.

18.7 L'Organo di Revisione esegue la revisione legale dei conti e può chiedere all'amministratore unico notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.8 In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dell'amministratore Unico, l'Organo di Revisione deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione all'amministratore unico, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

18.9 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2407 e 2408 c.c..

18.10 Le determinazioni dell'Organo di Revisione devono essere trascritte nel relativo libro delle decisioni.

18.11 L'Organo di Revisione deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci.